

QUESITO: CONCESSIONE TITOLO DI ARCICONFRATERNITA

Arciconfraternita = confraternita principale che per speciale concessione pontificia, ha il privilegio di aggregare altre confraternite affini, alle quali può estendere i particolari privilegi che le sono proprie. Nella bolla "Quaecumque", di Papa Clemente VIII (1604), era previsto che tutte le Confraternite erano soggette al controllo Vescovile e nessuna confraternita poteva aggregarsi ad un Arciconfraternita senza autorizzazione Vescovile. Infatti per aggregarsi bisognava presentare gli statuti e lettera del Vescovo che dimostrava l'erezione canonica.

Vecchio CDC - Can.725 – Solo la Santa Sede può trasferire da un luogo a un altro un'arciconfraternita e conferire il titolo, anche puramente onorifico, di arciconfraternita .

Nell'estensione del significato di Arciconfraternita, nel Codice Diritto Canonico del 1917, al canone 725, era previsto la concessione del titolo onorifico ad alcune Confraternite. Inoltre era disposto che solo la Santa Sede poteva trasferire da un luogo ad un altro un Arciconfraternita. Questo dimostra che le Arciconfraternite erano sotto la tutela della Santa Sede.

Nel C.D.C in vigore, non vi è nessun riferimento alle Arci - Confraternite.

NUOVO CODICE di DIRITTO CANONICO

NORME GENERALI

(Cann. 4 – 5)

Can.4 – I diritti acquisiti, e parimenti i privilegi che, concessi dalla Sede Apostolica fino al presente alle persone sia fisiche sia giuridiche, sono in uso e non revocati, permangono integri, a meno che non siano espressamente revocati dai canoni di questo Codice.

Da questo canone si desume che i privilegi concessi prima dell'entrata in vigore del nuovo CDC sono validi, quindi anche i titoli e i privilegi delle Arciconfraternite

Can.5 - § 1. Le consuetudini sia universali sia particolari vigenti al presente contro le disposizioni di questi canoni, che sono riprovate dagli stessi canoni di questo Codice, sono soppresse del tutto, né siano lasciate rivivere in futuro; anche le rimanenti si ritengano soppresse, a meno che non sia disposto espressamente altro dal Codice oppure siano centenarie o immemorabili; queste appunto, se a giudizio dell'Ordinario non possono essere rimosse a causa di circostanze di luoghi e di persone, possono essere tollerate.

Can.5 -§ 2. Le consuetudini fuori del diritto finora vigenti, sia universali sia particolari, sono conservate.

TITOLO I

LE LEGGI ECCLESIASTICHE

(Cann. 19 - 21)

Can. 19 - Se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi.

Can. 20 - La legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente; la legge universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto.

Can. 21 - Nel dubbio la revoca della legge preesistente non si presume, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile.

TITOLO II

LA CONSUETUDINE

(Cann. 23 - 28)

Can. 23 - Ha forza di legge soltanto quella consuetudine, introdotta dalla comunità dei fedeli, che sia stata approvata dal legislatore, a norma dei canoni che seguono.

Can. 24 - §1. Nessuna consuetudine, che sia contraria al diritto divino, può ottenere forza di legge.

§2. Né può ottenere forza di legge la consuetudine contro o fuori del diritto canonico, che non sia razionale; ora la consuetudine che è espressamente riprovata nel diritto, non è razionale.

Can. 25 - Nessuna consuetudine ottiene forza di legge, se non sarà stata osservata da una comunità capace almeno di ricevere una legge, con l'intenzione di introdurre un diritto.

Can. 26 - A meno che non sia stata approvata in modo speciale dal legislatore competente, una consuetudine contraria al diritto canonico vigente o che è al di fuori della legge canonica, ottiene forza di legge soltanto se sarà stata osservata legittimamente per trenta anni continui e completi; ma contro una legge canonica che contenga la clausola che proibisce le consuetudini future, può prevalere la sola consuetudine centenaria o immemorabile.

Can. 27 - La consuetudine è ottima interprete delle leggi.

Can. 28 - Fermo restando il disposto del can. 5, la consuetudine, sia contro sia al di fuori della legge, è revocata per mezzo di una consuetudine o di una legge contraria; ma, se non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le consuetudini particolari.

La consuetudine

La **consuetudine**, detta anche **uso normativo**, è una fonte del diritto. Essa consiste in un comportamento costante ed uniforme (*diuturnitas*), tenuto dai consociati con la convinzione (*opinio iuris*) che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi moralmente obbligatorio.

Esistono tre diversi generi di consuetudini:

- *Consuetudo secundum legem* ("consuetudine secondo la legge"): è la consuetudine che opera in senso integrativo della norma di legge: ad esempio laddove si sforza di dare un significato particolare ad un elemento della norma per renderlo più adeguato agli usi locali o alle mutate esigenze sociali (consuetudine interpretativa);
- *Consuetudo praeter legem* ("oltre la legge"): è quella consuetudine che disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge;
- *Consuetudo contra legem* ("contro la legge"): è quella consuetudine che opera in direzione opposta al precetto legislativo non potendo così produrre effetti giuridici.

Perché la consuetudine venga apprezzata da colui che applica la legge, quale elemento interpretativo di un atto è necessario:

- che non sia contraria alla legge o a norme imperative;
- che sia richiamata dalla legge o dal regolamento (CDC titolo II);
- che sia pubblicata nelle raccolte ufficiali di organi a ciò autorizzati (Gazzetta Ufficiale degli Acti Apostolicae Sedis), ovvero sia provata la sua esistenza dal soggetto che in sede di applicazione ne ha interesse;
- che sia rilevante in seno alla questione giuridica trattata, essendo la consuetudine non estendibile per analogia.

Laddove la consuetudine sia di tipo normativo potrà essere valutata come clausola d'uso dall'Ordinario, ove sussistano le volontà comuni, l'accordo in tal senso. Inoltre, l'applicazione della clausola consuetudinaria dovrà tener conto degli aspetti del *sinallagma*, onde attuare un bilanciamento delle prestazioni e reperire il nesso di reciprocità fra le stesse, onde non siano sproporzionate fra loro od eccessive rispetto all'iniziale volontà.

L'interpretazione

Con il termine interpretazione si indica l'attività, eminentemente pratica, consistente nel trovare nell'ordinamento la regola adeguata al fatto da regolare, di passare cioè dalla disposizione (ordinamento in potenza) alla norma (ordinamento in atto).

Questa attività è disciplinata dai cann. 4-5-19-20-21-23-24-25-26-27-28 delle disposizioni preliminari al Codice diritto canonico (le preleggi), le quali hanno una duplice valenza: nei momenti statici, infatti, agiscono come un limite nei confronti dell'attività interpretativa, per trasformarsi in strumenti che la ampliano in momenti di dinamismo sociale. Tuttavia, si ritiene in parte della dottrina che le preleggi non abbiano una reale efficacia positiva nell'ordinamento in quanto si limitano a recepire e fissare in disposizioni quelle attività che sarebbero comunque compiute dagli operatori del diritto nell'interpretare le disposizioni di legge.

Esistono, innanzi tutto, regole sull'interpretazione poste al di fuori del diritto positivo, che valgono per tutti, ivi compreso il legislatore (*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*), ossia le regole di interpretazione proprie dell'istituzione linguistica in cui è scritto il testo da interpretare.

Ad esse si affiancano le seguenti tecniche, adottate di fronte ad una lacuna normativa:

- l'intenzione del legislatore (la così detta *ratio*, che può essere soggettiva, ossia l'intenzione del legislatore storico, ovvero oggettiva, ossia l'intenzione del legislatore storicizzato);
- l'interpretazione sistematica, con una norma singola inserita in un sistema normativo unitario, nel quale il significato di essa può arricchirsi (e si avrà un'interpretazione estensiva) oppure restringersi (e si avrà un'interpretazione restrittiva);
- **l'interpretazione analogica, che può adottarsi qualora un interprete non trovi nel sistema una norma adatta al caso pratico, e quindi dovrà trovarne una mediante un processo analogico: o tra norme che regolano casi simili, o che regolano materie analoghe ;**

- la costruzione di principi.

Quindi le analogie possono essere di tipo: analogia Legis (fatti simili ad altri fatti) o analogia Iuris (quando non c'è analogia, quindi l'interprete ricava una norma dal legislatore).

Conclusioni. –

Premesso che se una determinata materia, come nel caso in esame manca di una disposizione di legge, la stessa deve essere trattata come da casi simili oppure bisogna applicare i principi generali del diritto.

L'argomento oggetto della concessione del titolo di Arciconfraternita, a parere dello scrivente e dall'analisi dei canoni suesposti, ci viene incontro che le consuetudini, anche centenarie o immemorabili, quali anche la concessione Pontificia del titolo di Arciconfraternita può essere ancora data, poiché non vi è alcun riferimento normativo nel nuovo CDC che è contraria a ciò, ove si parla solo di generiche Associazioni Laicali, ed è comunque sempre soggetta al giudizio dell'Ordinario, quindi si necessita ancora di proposta / nulla osta del Vescovo.

Marco del Sindaco